

SEMINARIO PER GIOVANI GIURISTI
“Ruolo e funzione sociale delle professioni giuridiche”
Sabato 27 Giugno 2009
CENTRO “LA PACE”

**RUOLO E FUNZIONE SOCIALE
DELLE PROFESSIONI GIURIDICHE**

Introduzione

L'odierno seminario ha lo scopo – attraverso un dialogo aperto fra voi giovani e i professionisti delle scienze giuridiche presenti (magistrati, avvocati, funzionari della pubblica amministrazione,...)- di approfondire il ruolo e la funzione nella società moderna dei professionisti del diritto.

Ben sappiamo, per averlo sperimentato nella nostra esperienza personale, quanti interrogativi e quanti dubbi attanagliano i giovani che arrivati alla laurea si trovano a dover decidere la professione da intraprendere (magistrato, avvocato, notaio, funzionario?). E spesso questo travaglio avviene senza poter contare sull'aiuto degli adulti che hanno già percorso questo cammino.

Sappiamo, infatti, che l'università, almeno quella italiana, ha la prioritaria funzione di fornire allo studente un bagaglio di formazione giuridica, che è una base importantissima per svolgere con competenza la futura attività professionale, ma senza entrare nello specifico, nel cuore delle singole professioni. Dicevo che questo accade in Italia, perché vi sono altre esperienze universitarie (es. in America) ove il giovane, ancora studente universitario, frequenta gli uffici giudiziari (o uno studio legale), affianca un magistrato (o un avvocato) e partecipa attivamente del lavoro di questi. E questa esperienza sul campo costituisce un valido aiuto per capire meglio la funzione dell'una e dell'altra professione e per orientare il giovane nella sua scelta.

In Italia, come credo sappiate, oggi sono previste le scuole di specializzazione, istituite nell'anno accademico 2001/2002 in 38 sedi sul territorio italiano, che privilegiano l'acquisizione di una metodologia giuridica, attraverso esercitazioni pratico-casistiche, e mirano allo sviluppo delle capacità di approfondimento nel ragionamento giuridico, facendo luce sulle questioni di maggiore utilità. Nell'intenzione del legislatore, le SSPL sono il corrispettivo italiano delle scuole di magistratura francesi e tedesche, le quali continuano a conseguire ottimi risultati sul piano della preparazione comune per coloro che aspirano a svolgere le c.d. professioni legali tipiche (magistratura, avvocatura, notariato).

Dopo una fase iniziale di rodaggio, le Scuole oggi possono vantare circa 5.030 accessi all'anno (anche se non tutti i posti messi a concorso vengono effettivamente coperti), stabiliti attraverso un decreto ministeriale emanato di concerto dal Ministero dell'Istruzione e della Giustizia. La selezione all'accesso avviene mediante pubblico concorso, con la somministrazione di 50 quiz a risposta multipla. Gli studenti specializzandi seguono un intenso programma di preparazione teorica (500 ore di lezione) e devono svolgere tirocini pratici presso gli uffici giudiziari: gli iscritti al secondo anno accademico possono altresì svolgere attività di P.M. in udienza, su delega nominativa del Procuratore della Repubblica, per i reati di competenza del Giudice di Pace e del Tribunale in composizione monocratica.

Dopo i lavori della “Commissioni Siliquini”, tendenti ad una rivalutazione del diploma SSPL ma conclusisi con un nulla di fatto per scadenza naturale della Legislatura, attualmente sono allo studio alcune ipotesi di riforma (ad iniziativa dell'On. Pecorella e da ultimo del sen. Cavallaro), che prevedono il passaggio attraverso il numero chiuso delle Scuole per l'accesso all'esame per avvocato, che è, oggi, la libera professione intellettuale più inflazionata (dopo la chiusura degli accessi nelle facoltà del ramo medico).

Da ultimo la Legge Finanziaria per il 2007 ha sancito la biennialità delle Scuole anche per i laureati del “nuovo ordinamento”.

La riforma dell’ordinamento giudiziario, approvata con legge 111/2007, prevede, fra l’altro, che il diploma SSPL costituisca titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario, facendo assumere al predetto concorso la natura di concorso di “secondo livello”, precluso ai laureati in giurisprudenza non muniti di altro titolo post-laurea (abilitazione forense, dottorato di ricerca, diploma SSPL etc.)

Ciò detto, credo che tutti conveniate che di fatto il momento più delicato per il giovane è proprio quello della scelta della professione da svolgere. Scelta che condiziona non solo la futura vita professionale ma anche quella familiare e delle relazioni sociali. (Esempi: magistrato sotto scorta, avvocato che si radica in una città,...). Scelta, nella maggior parte dei casi, effettuata senza possibilità di tornare indietro.

Chi può, quindi, aiutare il giovane laureato a scegliere questa o quell’altra professione? Certo le scuole di specializzazione, speriamo presto accessibili a tutti, costituiscono una possibilità importante, per la preparazione tecnico-pratico che offrono, e che possono aiutare il giovane ad “orientarsi” alla professione legale più “consona” e adatta alle proprie capacità ed inclinazioni. Ma io credo che, in questa fase delicata del giovane, il dialogo aperto con gli adulti, che possono mettere a disposizione, in maniera assolutamente disinteressata, la loro esperienza e la loro competenza, sia importante anch’essa.

Chi ha dei professionisti in famiglia (il padre è magistrato, avvocato, funzionario ...) è agevolato, perché può attingere direttamente dall’esperienza di questi.

Ma non per tutti, anzi per la grande maggioranza, non è così.

In questo senso, come diceva prima Maria Giovanna, è stato molto importante per i giovani giuristi convenuti a Castelgandolfo da tutto il mondo, il confronto con gli esperti-adulti delle singole professioni giuridiche. In questa ottica, per dare continuità al dialogo iniziato in occasione del convegno, accogliendo la richiesta di alcuni di voi, abbiamo pensato di organizzare questo seminario

Avere, pertanto, oggi a vostra disposizione una varietà di professionisti del diritto, con i quali poter dialogare e cui rivolgere tutti i legittimi interrogativi, è una ghiotta opportunità da non perdere.

Da parte nostra vi è tutta la gioia di offrirvi la nostra esperienza in un dialogo aperto e, speriamo, proficuo.

Il significato di “professione”

La scelta di una professione, e quindi anche di una professione giuridica, non può prescindere dalla conoscenza del ruolo e della funzione che detta professione ha nella società.

Noi per tutte abbiamo utilizzato il termine generico di “*professioni giuridiche*”, ma vanno fatte a tal proposito delle precisazioni.

Normalmente con il termine **professione** si intende una “**attività svolta allo scopo di trarne un guadagno**”, ed esso viene utilizzato per indicare le sole attività intellettuali, contrapponendosi a “mestiere”. Esse richiedono conoscenze, capacità e competenze specifiche, sia teoriche che pratiche.

Pertanto, le cosiddette “professioni intellettuali” consistono nell’espletamento di attività di natura prevalentemente intellettuale il cui esercizio richiede una peculiare formazione culturale, scientifica e tecnica; esse si caratterizzano per l’**autonomia** decisionale nella scelta delle modalità di intervento, e per la **responsabilità** diretta e personale sul proprio operato.

Dal punto di vista giuridico esistono in Italia due diverse tipologie di professioni (regolamentate e non regolamentate):

Professioni regolamentate

Lo Stato attraverso una Legge o appositi regolamenti (Ministeriali, Regionali, etc.) definisce quali siano i criteri minimi per esercitare una professione attraverso la così detta "regolamentazione dell'accesso". Solitamente l'iter di regolamentazione si compone di:

- la definizione di un titolo di studio
- l'espletamento di un tirocinio o praticantato
- il superamento di un esame valutativo delle competenze acquisite (ad esempio l'esame di Stato)
- l'iscrizione ad un Albo o Collegio professionale

Chi esercita in assenza di questi requisiti, commette il reato di esercizio abusivo di attività professionale ai sensi dell'art. 348 del codice penale.

In altri casi alcuni soggetti istituzionali (Ministeri, Regioni, Comuni, etc.) possono definire il possesso di particolari requisiti per l'esercizio della professione sul territorio di propria spettanza. In questo caso sono le stesse istituzioni che predispongono appositi elenchi e vigilano su di essi.

Da quanto detto ben si comprende come, mentre si può parlare correttamente di "professione" con riferimento all'attività svolta dall'avvocato e dal notaio, l'utilizzo del termine è improprio con riferimento al magistrato ed al funzionario della pubblica amministrazione in genere, che sono soggetti preposti all'esercizio di funzioni pubbliche.

Le singole professioni giuridiche

Notaio

Il **notaio** (o, nella dizione antica, tuttora talvolta usata, **notaro**) è un libero professionista e contemporaneamente un pubblico ufficiale, figura speciale prevista dall'ordinamento per favorire la registrazione capillare degli atti (in genere di diritto privato) stipulati fra i cittadini, a complemento e strumento, ed in delega generale, della funzione di registro provveduta dallo stato.

Nel diritto italiano, infatti, secondo quanto recita l'art. 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (cosiddetta "legge notarile"), *I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.*

Avvocato

L'**avvocato** (in latino *advocatus* da *advoco* = *voco* + *ad* **chiamo a me**) fa parte dell'ordine forense perché anticamente l'avvocatura era nel Foro ed oggi indica il professionista laureato in giurisprudenza ed iscritto ad un pubblico albo, che rappresenta, assiste e/o difende una parte processuale, avanti ad un giudice o in una controversia extragiudiziale, in forza di un mandato e dietro pagamento di un onorario.

Queste diverse funzioni nell'antica Roma venivano svolte da soggetti diversi:

- Il giureconsulto: *Iuriconsultus* (colui che è stato consultato in maniera di diritto). Era l'esperto del diritto, cioè il giurista; non teneva le orazioni. Era il soggetto da cui si recavano le parti; il giurista diceva questa frase: "Narrami il fatto e ti darò il diritto" (*Da mihi factum dabo tibi jus*).

Oggi i giuristi sono ancora gli esperti del diritto, ma il termine è passato ad indicare i professori universitari delle facoltà di giurisprudenza.

- L'oratore: era colui che parlava nel processo, ma era necessaria la presenza del *cliens* (cliente), il titolare del diritto, dato che l'oratore non godeva della rappresentanza processuale. Inoltre l'oratore assisteva il cliente e non lo rappresentava.

- Il procuratore: è colui che agisce in nome e per conto di un soggetto, stipulando atti giuridici che vanno a incidere nella sfera giuridica di quel soggetto che gli ha conferito la procura. Questa è una definizione moderna, ma il procuratore era già presente anche a Roma.

- L'*advocatus*: erano gli amici influenti dei politici o dei familiari del cliente che si sedevano vicino a lui, potendo essere più di una persona. Nel nostro ordinamento giuridico l'avvocato è una persona che ha frequentato la facoltà di giurisprudenza e, dopo aver sostenuto l'esame di abilitazione, ha ottenuto l'iscrizione all'albo professionale.

Ma l'Avv. Caracciolo vi dirà qualcosa di più specifico in merito.

Qualche parola va ancora spesa circa la figura dell'**Avvocato ecclesiastico**.

Sono gli avvocati che si occupano della difesa presso i tribunali ecclesiastici della Chiesa Cattolica, tipicamente nelle cause di nullità matrimoniale. Per arrivare ad essere avvocato ecclesiastico occorre la laurea in diritto canonico, con corso di durata quinquennale, presso una Pontificia Università e successivamente frequentare un tirocinio di tre anni presso la Rota Romana (ex Sacra Rota), che è l'organo di vertice della giustizia ecclesiastica, dove le cause sono trattate in latino, e infine superare un esame di abilitazione che non può essere dato più di due volte. Per questo corso di studi non ha alcun valore il possesso di una precedente laurea in giurisprudenza italiana e neppure l'abilitazione come avvocato italiano.

Magistrato

Il **magistrato** (dal latino *magistratus*) è, in senso lato, il titolare di un ufficio pubblico (in latino *magisterium*). Più specificatamente, il termine designa funzionari investiti delle funzioni di giudice e, in certi ordinamenti, di pubblico ministero. In Italia designa anche alcuni uffici della pubblica amministrazione.

Avendone il tempo e la possibilità sarebbe stato interessante soffermarsi sulle origini ed usi del termine magistrato.

Oggi val solo la pena ricordare che l'attuale accezione del termine presenta una significativa differenza tra gli ordinamenti di civil law e quelli di common law. Infatti, negli ordinamenti di civil law, tra i quali quello italiano, i *magistrati* sono funzionari burocratici appartenenti ad un particolare ordine, la *magistratura*, ai quali sono affidate funzioni di giudice e, in certi ordinamenti, di pubblico ministero, nonché eventualmente talune funzioni amministrative correlate all'amministrazione della giustizia (normalmente nell'ambito del ministero della giustizia o del corrispondente dicastero). Appartengono ad una carriera separata rispetto agli altri funzionari pubblici, nella quale entrano a seguito di pubblico concorso, aperto a coloro che hanno una formazione giuridica a livello universitario (e talora post-universitario); godono di una serie di garanzie, più accentuate rispetto a quelle degli altri pubblici funzionari, volte ad assicurare l'indipendenza del potere giudiziario. In certi paesi esiste anche un organo di autogoverno della magistratura, nel quale siedono membri eletti dai magistrati, sul modello del Consiglio Superiore della Magistratura previsto nella Costituzione italiana.

Nei paesi di common law, dove all'ufficio di giudice e pubblico ministero si accede per nomina da parte di organi politici (il governo o, in qualche caso, il parlamento) o elezione popolare, non esiste una magistratura nel senso ora descritto. In questi paesi il termine magistrato (*magistrate*) assume quindi un diverso significato, designando generalmente i giudici competenti per le cause di minore entità (ad esempio i giudici di pace).

Funzionario p.a.

In senso proprio un **funzionario** è una persona che, essendo titolare di un ufficio nell'ambito di un ente, è investito di un potere o insieme di poteri che deve esercitare non nel suo personale interesse ma nell'interesse dell'ente cui appartiene, svolgendo, in questo modo, una *funzione*. Così intesi possono esserci funzionari all'interno di enti privati, enti pubblici (*funzionari pubblici*) e organizzazioni internazionali (*funzionari internazionali*), anche se spesso il termine funzionario, senza ulteriori specificazioni, viene utilizzato per designare i funzionari pubblici.

Sono funzionari pubblici tanto i titolari di organi politici (capo dello stato, membri del governo ecc.) quanto i titolari di uffici burocratici. Questi ultimi prestano servizio per lo Stato o l'ente pubblico in modo professionale, quale loro attività lavorativa, laddove i titolari di organi politici sono *funzionari onorari*, che prestano servizio non a titolo professionale (il che non esclude che anch'essi possano essere remunerati per la loro attività).

Spesso il termine funzionario viene usato, in modo restrittivo, per indicare solamente i titolari di organi burocratici, in contrapposizione quindi a politico; la contrapposizione non riguarda solo la diversa configurazione del rapporto di servizio ma anche il diverso ruolo: infatti, dal funzionario (burocratico), a differenza del politico, si aspetta un comportamento imparziale, mosso solamente da considerazioni tecniche e giuridiche, volto a conseguire i fini indicati dal politico. D'altra parte è evidente che tale contrapposizione finisce per sfumare notevolmente laddove la nomina e gli avanzamenti di carriera del funzionario burocratico sono decisi in base a criteri di appartenenza politica, secondo la logica dello *spoil system*, e non in base a criteri meritocratici.

Ruolo e funzione sociale delle professioni giuridiche

Esaminata la situazione sotto un profilo più squisitamente “tecnico”, vorrei ora porre alla vostra attenzione due riflessioni circa la valenza umanistica delle professioni giuridiche.

I professionisti del diritto, cui il cittadino si rivolge con una domanda di giustizia, sono forse i primi ad entrare in contatto con i dolori, le sofferenze personali, le devianze. Quelle che si presentano ai nostri occhi sono quasi sempre relazioni malate, conflittuali, e ci viene chiesto di sanarle, appianarle, ripristinarle nella legalità e nella giustizia. E l'entrare continuamente nelle vicende della vita quotidiana dei cittadini ci fa co-partecipare delle stesse, e ci coinvolge inesorabilmente, pur con il dovere di mantenere un giudizio obiettivo e reale.

Ricordo ancora quanto disse il Dott. Ciro Riviezzo, allora Presidente dell'ANM, intervenendo in occasione di un convegno internazionale: “*Davanti a noi non abbiamo fascicoli, carte, ma abbiamo realtà familiari, realtà personali, e molto spesso drammi;.....*”

E' vero che ogni uomo, ogni cittadino si sente coinvolto nelle vicende drammatiche che interessano la propria città, la propria nazione, il mondo intero, soprattutto in un'epoca ove le notizie fanno il giro del globo alla velocità della luce; ma noi giuristi abbiamo un compito più difficile e più impegnativo del solito.

Mi piace riportare, a tal proposito, una citazione del noto giurista Piero Calamandrei¹, padre fondatore del codice di procedura civile, sulle caratteristiche della professione dell'avvocato. Ma credo, per le considerazioni appena svolte, che le stesse vanno bene anche per tutti gli altri operatori giudiziari.

“Molte professioni possono farsi col cervello e non col cuore. Ma l'avvocato no. (...) L'avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé, assumere i loro dolori e sentire come sue le loro ambascie. L'avvocatura è una professione di comprensione, di dedizione e di carità.

Per questo amiamo la toga: per questo vorremmo che, quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio nero: al quale siamo affezionati perché sappiamo che esso ha servito a riasciugare qualche lacrima, a risollevarne qualche fronte, a reprimere qualche sopruso: e soprattutto a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere vissuta, nella vincente giustizia”.

Non si tratta, ben comprendete, solo di avere capacità o efficienza tecnica, ma di impegno sociale, di implicazioni personali che vanno tradotte in atteggiamenti e comportamenti che richiedono virtù umane che non si inventano al momento, ma che si coltivano giorno dopo giorno.

A questa riflessione se ne può aggiungere un'altra che trova origine in una domanda: l'atteggiamento di co-partecipazione, condivisione, di cui abbiamo parlato prima, è riservato ed investe solo i giuristi che hanno una particolare sensibilità alle problematiche sociali ed umanitarie o tocca la funzione del giurista nella sua essenza, in quanto tale, ed interessa quindi tutti i professionisti del diritto. Io credo che sia vera la seconda risposta. Perché?

L'aver deciso di essere, o voler diventare, dei professionisti del *diritto* ci induce, infatti, a considerare su quale sia la funzione del diritto.

Il diritto, come ben sappiamo, è l'insieme di norme (leggi, regolamenti, consuetudini,..) che regola i rapporti tra gli individui, da quelli familiari a quelli internazionali. Aiuta la vita di relazione ad ogni livello ed ha come finalità l'instaurarsi di una società giusta, nella quale gli interessi del singolo non prevalgano sul bene comune, sugli interessi della collettività e viceversa.

Mi piace citare a tal proposito un frase di Sant'Agostino che, a mio avviso, più di ogni altra rende il senso vero della giustizia: *“La giustizia è quella disposizione dell'animo che mentre custodisce il bene comune, accorda a ciascun uomo la dignità che gli è propria.”*

Senza volerci soffermare su questa, sia pur affascinante, tematica della giustizia che, come diceva prima Maria Giovanna, ha interessato i giovani giuristi che, provenienti da tutto il mondo, sono convenuti a Castelgandolfo nello scorso febbraio, vorrei solo dare dei flashes che possono tornare utili allo scopo di questo seminario.

L'esperienza professionale e lo studio delle relazioni giuridiche che quotidianamente capitano sotto i nostri occhi, ci hanno portato via via a constatare che la vita di relazione ad ogni livello, tra gli individui e tra gli stati, trova giovamento e raggiunge la sua massima realizzazione, in termini di giustizia, se tra i soggetti del rapporto viene vissuta la fraternità. Si è visto cioè che per l'instaurarsi di una società giusta non è sufficiente la sola tutela dei fondamentali diritti di libertà ed uguaglianza – importantissimi certamente questi ultimi, ma che guardano ancora e tutelano la persona nella sua individualità – ma è necessaria un'ulteriore categoria giuridica, quella della fraternità.

La fraternità si traduce in alcuni principi di vita:

- **amare tutti** (ed in ciò il principio di uguaglianza di tutti gli uomini trova il più ampio riconoscimento e la più efficace tutela; notiamo quanto sia consolidata oramai la lotta ad ogni forma di discriminazione, razziale, sociale ecc.);

¹ “L'Avvocato” di Piero Calamandrei

- *amare per primi* (e ciò costituisce la migliore garanzia dell'adempimento dei propri obblighi verso gli altri; nei rapporti di diritto privato non aspetterò che mi arrivi al lettera del legale del mio creditore, per ricordarmi che devo pagare i miei debiti scaduti nei suoi confronti, ma adempirò spontaneamente; nel campo penale osserverò scrupolosamente il principio del "*neminem ledere*" e mi asterrò dalla commissione di reati che danneggiano il mio vicino o la collettività);

- *farsi uno col prossimo* (e ciò libera nella vita giuridica dall'esclusiva considerazione e difesa del proprio interesse per considerare la legittima posizione dell'altro, evitando così o attenuando possibili contrapposizioni e liti;

- *vivere l'amore reciproco* tra i soggetti dei rapporti giuridici, di qualsiasi natura, favorisce la stabilità e la vitalità dei rapporti medesimi (nei rapporti di famiglia, in questo senso la normativa è più adeguata perché sono previsti, in capo ai coniugi, una serie di diritti e di doveri reciproci: obbligo alla fedeltà, assistenza morale e materiale, alla collaborazione e alla coabitazione (art. 143 c.c.), l'accordo sull'indirizzo della vita familiare (art. 144); verso i figli: mantenere, istruire ed educare i figli tenendo conto delle loro capacità, inclinazione naturale e aspirazione, art. 147).

Provate, poi, ad applicare tale punto nell'ambito dei rapporti internazionali tra gli Stati.

Su questi presupposti è possibile realizzare la comunione a tutti i livelli della vita sociale, da quello familiare a quello mondiale.

Sulla scorta di questa intuizione, avvalorata dall'esperienza concreta, nel novembre 2005 abbiamo potuto tenere un importantissimo convegno internazionale a Castelgandolfo che ha visto la partecipazione di 700 giuristi, tra cui anche diversi giovani studenti, sul tema "*Relazionalità nel diritto: quale spazio per la fraternità*" E in questa occasione Chiara Lubich, Fondatrice del Movimento dei Focolari, ha mandato un messaggio bellissimo di cui vi riporto un passaggio importante:

" Il diritto fin dal suo nascere è stato visto come regola della vita sociale... Mi piacerebbe vedere questa funzione regolatrice innervata dal comandamento nuovo dell'amore reciproco per la piena realizzazione delle persone e dei rapporti ai quali esse danno vita.

Così nella funzione più propriamente normativa, come nella pratica quotidiana di tutte le relazioni che la vita giuridica comporta, voi potreste contribuire a fare dell'umanità una famiglia.

Affermava Giovanni Paolo II rivolgendosi ad un gruppo di giuristi: L'instaurare la fraternità universale non può certo essere il risultato dei soli sforzi dei giuristi; tuttavia il contributo di questi ultimi alla realizzazione di tale compito è specifico e indispensabile. Fa parte della loro responsabilità e della loro missione.

Come un giurista, nell'esercizio della sua professione, può mettere in atto ciò, ce lo diranno, con la loro esperienza, i professionisti che interverranno dopo di me.